



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21

OGGETTO:

**PRIMA SEDE FARMACEUTICA DI NUOVA ISTITUZIONE:
 INDIVIDUAZIONE SEDE E DEFINIZIONE MODALITA' DI GESTIONE DEL
 SERVIZIO.**

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di novembre alle ore venti e minuti quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRUSTIA VALTER - Presidente	Sì
2. SACCO PAOLO - Consigliere	Sì
3. LORENZONI FRANCESCA in MAIO - Consigliere	Sì
4. BERTOLINI DIEGO - Consigliere	Sì
5. PASSERA GABRIELE - Consigliere	Sì
6. DEMARCHI PIETRO - Consigliere	Sì
7. MUSSINI GIANFRANCO - Consigliere	Sì
8. MARANGON RENATO - Consigliere	Sì
9. BADIALI ANDREA - Consigliere	No
10. SCABELLONE ANTONIA - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR.SSA SABRINA SILIBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRUSTIA VALTER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che è intendimento dell'Amministrazione garantire servizi sempre migliori e diffusi sul territorio, anche attraverso l'apertura di una sede farmaceutica, che tuteli soprattutto le fasce sociali di cittadini più deboli (per esempio anziani, disabili, etc.);

PREMESSO CHE:

- a far data dal 01.06.2011, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte veniva pubblicato il bando per la revisione della pianta organica delle sedi di farmacie nei Comuni della Regione Piemonte per il biennio 2011/2012;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18.08.2011, Questa Amministrazione esprimeva parere favorevole alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Casaleggio Novara, stabilendo pertanto di richiedere alla Regione Piemonte l'assegnazione di una sede farmaceutica, essendone questo Ente del tutto sfornito;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 29-3630 del 28.03.2012 (pubblicata su BURP n. 14 del 05.04.2012) veniva approvata la pianta organica delle sedi farmaceutiche dei Comuni delle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola per il Biennio 2011-2012;
- con la deliberazione di Giunta Regionale, di cui sopra, veniva istituita, nel Comune di Casaleggio Novara, una nuova sede farmaceutica (zona: intero territorio comunale);

DATO ATTO CHE con nota del 02.04.2012, pervenuta il 05.04.2012 (prot. n. 584), la Regione Piemonte invitava Questa Amministrazione Comunale ad intraprendere i conseguenti adempimenti di competenza comunale, ai sensi della Legge 02.04.1968, n. 475;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 17 del 04.06.2012, avente ad oggetto: "PRIMA SEDE FARMACEUTICA: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 3 DELLA LEGGE 475/1968", con cui si esercitava il diritto di prelazione sulla gestione della prima sede farmaceutica di NUOVA ISTITUZIONE del Comune di Casaleggio Novara (zona intero territorio Comunale), individuata con delibera di Giunta Regionale n. 29-3630 del 28.03.2012 (pubblicazione su BURP n. 14 del 05.04.2012), riservandosi, con apposita e successiva deliberazione, l'individuazione della forma di gestione della nuova farmacia, di cui si assumeva la titolarità, nonché ogni altro adempimento previsto per legge;

RILEVATO CHE occorre procedere a definire le modalità di gestione della farmacia comunale, di cui Questo ente ha esercitato il diritto di prelazione, provvedendo altresì all'individuazione della collocazione della sede farmaceutica in idonea zona del Comune di Casaleggio Novara (NO) che, oltre ad assicurare un'equa distribuzione dei farmaci su tutto il territorio, sia atta a garantire la migliore accessibilità del servizio farmaceutico anche alle fasce sociali di cittadini più deboli (per esempio anziani, disabili, etc.);

VISTA

- la legge "Mariotti" (Legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i., in particolare l'art. 9, 1 comma, che così recita: *"le farmacie di cui sono titolari i comuni o quelle acquisite in seguito all'esercizio del diritto di prelazione possono essere gestite in una delle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo azienda speciale; c) a mezzo consorzi tra comuni per la conduzione di farmacie di cui sono titolari; d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui l'ente abbia la titolarità"*;

CONSTATATO CHE

- è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di costituire società e di assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società, aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, salvo costituire o assumere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale (art. 3, commi 27 e ss., della legge 27 dicembre 2007, n. 244);

- i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possono costituire società e devono dismettere le partecipazioni già in essere, salvo determinate eccezioni previste dall'art. 14, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificata dall'art. 1 comma 117 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, da ultimo, dall'art. 16 comma 13 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
- la gestione della farmacia comunale, attraverso l'azienda speciale o la società di capitali, è gravata dal vincolo posto dall'art. 3, comma 30, della legge n. 244/2007 e s.m.i., che impone alle amministrazioni costituenti o partecipanti in società, consorzi o altri organismi di adottare provvedimenti di trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate, provvedendo altresì alla corrispondente determinazione della propria dotazione organica (deliberazioni n. 270/2008 e 1088/2009);
- le spese del personale, eventualmente assunto direttamente, con procedura concorsuale, dall'azienda speciale anche consortile sono da imputare ai comuni costituenti o soci, ai sensi dell'art. 76 della legge n. 133/2008, nella parte in cui integra l'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 (così come sostituito dall'art. 14, comma 7, della legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010) e s.m.i. (cfr. delibere n. 817/2010/PAR del 22 luglio 2010 e n. 881/2010/PAR del 22 settembre 2010).

RILEVATO CHE

- per le motivazioni sopra espresse, il Comune di Casaleggio Novara, di circa 900 abitanti, è di fatto impossibilitato alla gestione della farmacia comunale di nuova istituzione, per la quale ha esercitato il diritto di prelazione con delibera di G.C. n. 17 del 04.06.2012, mediante costituzione di una società e/o assunzione di partecipazioni anche di minoranza in società, oltre che i motivi attinenti al numero esiguo della popolazione residente anche in virtù delle normative che impongono agli enti locali una riduzione della spesa complessiva per il personale, nonché la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrativa ed il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;
- per le motivazioni sopra espresse, si ritiene di escludere la gestione in economia, poiché tale forma di gestione presupporrebbe l'assunzione in organico di nuovo personale e le dimensioni dell'Ente nonché le vigenti limitazioni in materia di assunzione non consentono tale tipo di gestione;
- si ritiene di escludere la gestione della farmacia comunale mediante consorzi tra comuni, poiché non risultano, sul territorio della provincia, esperienze attivate in tal senso;
- i modelli di gestione del servizio di farmacia comunale, previsti dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n.475, non hanno carattere tassativo (così deliberazione Sezione contr. Lombardia 26 settembre 2011 n.489) ed è rimessa alla discrezionalità del Consiglio Comunale, ex art. 42 let. e) TUEL, la forma di gestione più opportuna per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali (così Tar Toscana, sezione II, sentenza n. 1165 del 7 luglio 2011).

RITENUTO OPPORTUNO

- di individuare quale sede, atta all'insediamento della nuova sede farmaceutica di nuova istituzione, la ex sala consiliare, di proprietà del Comune di Casaleggio Novara (NO), posta al piano terra della Sede del Comune di Casaleggio Novara (NO) sita in Via Umberto I (così come da allegata planimetria che fa parte integrante e sostanziale del presente atto), in quanto ritenuta, oltre che sede idonea ad assicurare un'equa distribuzione dei farmaci su tutto il territorio, atta a garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico alle fasce sociali di cittadini più deboli (per esempio anziani, disabili, etc.);
- di individuare nell'affidamento in concessione a terzi scelti mediante procedura con evidenza pubblica (per la scelta del farmacista e per la determinazione del canone di locazione dell'immobile di proprietà comunale individuato quale sede idonea ad accogliere la nuova farmacia comunale), la modalità di gestione più confacente alla realtà funzionale ed organizzativa dell'Ente, per l'organizzazione e la gestione della nuova farmacia comunale;
- VISTI
- il d.lgs 267/2000;

- la Legge 02.04.1968, n. 475 e s.m.i.;
- la L.R. n. 21 del 14 Maggio 1991;
- il d.lgs. 163/2006;
- il DPR 207/2010;

CON VOTI unanimi seguenti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di individuare quale sede, atta all'insediamento della nuova sede farmaceutica di nuova istituzione, la ex sala consiliare, di proprietà del Comune di Casaleggio Novara (NO), posta al piano terra della Sede del Comune di Casaleggio Novara (NO) sita in Via Umberto I (così come da allegata planimetria che fa parte integrante e sostanziale del presente atto);
2. di individuare nell'affidamento in concessione a terzi scelti mediante procedura con evidenza pubblica (per la scelta del farmacista e per la determinazione del canone di locazione dell'immobile di proprietà comunale individuato quale sede idonea ad accogliere la nuova farmacia comunale), la modalità di gestione più confacente alla realtà funzionale ed organizzativa dell'Ente, per l'organizzazione e la gestione della nuova farmacia comunale;
3. di demandare alla Giunta Comunale e, di conseguenza, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'adozione degli atti tutti conseguenti;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte – Direzione Sanità, settore Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale ed alla ASL Novara, per il seguito di competenza.

SUCCESSIVAMENTE

la presente deliberazione, con votazione unanime favorevole è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale responsabile del servizio esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto tecnico.

Li, 29.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.SSA SABRINA SILIBERTO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: VALTER BRUSTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.SSA SABRINA SILIBERTO

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 20.12.2012.

Li, 20.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.SSA SABRINA SILIBERTO

Si attesta che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li, 29.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.SSA SABRINA SILIBERTO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.SSA SABRINA SILIBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 29.11.2012

Il Segretario Comunale
DR.SSA SABRINA SILIBERTO